

 <p><b>COMUNE DI RIVA DEL GARDA</b> <b>Provincia di Trento</b></p>	<b>Determinazione</b>
	n. 2021 - 516 di data 09/08/2021
	Pratica: DETRS202100463
	Pratica principale: OPK876 presso (117) TEC TECNICO LAVORI PUBBLICI
	Movimenti contabili come da allegato
	PEG approvato con delibera giunta n. 105 di data 30-03-2021

ID\_PRATICA   
2 0 2 1 0 3 5 2 9 0

**OGGETTO: Realizzazione nuovo parcheggio in località Brione p.f. 3843/1-2-4 C.C. Riva - CUP F81F19000190004: Approvazione contabilità finale, certificato di regolare esecuzione, liquidazione saldo ditta appaltatrice Salvadori Felice srl di Storo (TN) (CIG 8406326FA7), riconoscimento e liquidazione all'impresa appaltatrice e alla ditta subappaltatrice dei maggiori costi aziendali dovuti alla fase di emergenza sanitaria aumento costi aziendali COVID-19 - con impegno di spesa**

#### RELAZIONE ISTRUTTORIA

Con determinazione del Responsabile del Servizio di Bilancio Ufficio Tecnico n. 869 dd. 27/12/2019 è stato approvato il progetto esecutivo datato dicembre 2019 redatto dall'arch. Barbara Monti con studio tecnico in Riva del Garda relativo ai lavori di "Realizzazione nuovo parcheggio in località Brione p.f. 3843/1-2-4 C.C. Riva", per una spesa complessiva di euro 270.000,00 di cui euro 105.507,11 per lavori a base d'asta (euro 103.248,24 per lavorazioni soggette a ribasso ed euro 2.258,87 per oneri della sicurezza) ed euro 164.492,89 per somme a disposizione dell'amministrazione che prevede il recepimento delle prescrizioni contenute nei pareri/autorizzazioni/nulla osta acquisiti sul progetto definitivo e sull'accoglimento delle osservazioni pervenute a seguito della procedura di cui all'art. 18 della Legge provinciale 10 settembre 1993 n. 26.

Con la medesima determinazione è stata confermata la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'opera, ad effetti dell'art. 18 della L.P. 10.9.1993, n. 26 e s.m. come già anche dichiarata sul progetto definitivo approvato con determinazione del Responsabile del Servizio di Bilancio Ufficio Tecnico n. 856 dd. 24/12/2019.

Inoltre con la medesima determinazione si rinviava a successivo provvedimento le modalità di affidamento ed esecuzione dei lavori, nonché modalità di stipula del contratto.

Con determinazione del Responsabile del Servizio di Bilancio Ufficio Tecnico n. 465 dd. 13/08/2020 è stato approvato il nuovo quadro economico a firma dell'ing. Martina Dassatti dell'Area delle Opere Pubbliche – Ambiente datato agosto 2020, relativo ai lavori di "Realizzazione nuovo parcheggio in località Brione p.f. 3843/1-2-4 C.C. Riva", prevedente una spesa complessiva di euro 270.000,00 di cui lavori a base d'asta pari ad euro 106.487,08 (di cui euro 103.248,24 per

---

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

DETRS202100463

1/9

lavorazioni soggette a ribasso, euro 2.258,87 per oneri della sicurezza ed euro 979,97 per oneri della sicurezza anti COVID -19 ) ed euro 163.512,92 per somme a disposizione.

Con determinazione del Responsabile del Servizio di Bilancio Ufficio Tecnico n. 723 dd. 03/11/2020, sono stati affidati, ai sensi dell'art. 52 – comma 1 e 9 – della L.P. 26/1993 e s.m., i lavori di “Realizzazione nuovo parcheggio in località Brione p.f. 3843/1-2-4 C.C. Riva” alla ditta Salvadori Felice SRL di Storo per il corrispettivo di euro 101.338,15 che maggiorato degli oneri della sicurezza pari a euro 3.238,84 per oneri della sicurezza di cui euro 979,97 per oneri della sicurezza anti COVID -19 determina un importo totale di euro 104.576,99 più IVA 10% pari euro 10.457,70 e quindi per complessivi euro 115.034,69.

Con contratto dd. 11/11/2020 n. 33/2020 sono stati affidati i lavori dell'opera pubblica alla ditta Salvadori Felice SRL di Storo per il corrispettivo di euro 101.338,15 che maggiorato degli oneri della sicurezza pari a euro 3.238,84 per oneri della sicurezza di cui euro 979,97 per oneri della sicurezza anti COVID -19 determina un importo totale di euro 104.576,99 più IVA 10% pari euro 10.457,70 e quindi per complessivi euro 115.034,69.

I lavori in questione sono stati consegnati in data 14/11/2020, acclarato al prot n. 40613 dd. 01/12/2020 come risulta dal verbale di consegna dei lavori allegato alla contabilità finale.

Con determinazione del Responsabile del Servizio di Bilancio Ufficio Tecnico n. 764 dd. 19/11/2020 è stata accettata l'offerta formulata in data 17/11/2020, acclarata al prot. n. 39238 di data 18/11/2020, dall'impresa Archeogeo di A. Granata & C snc di Mondello del Lario per il servizio di sorveglianza archeologica alle operazioni di scavo, nell'ambito dell'opera pubblica “Realizzazione nuovo parcheggio in località Brione p.f. 3843/1-2-4 C.C. Riva (CUP F81F19000190004)”, la cui spesa rientra nelle somme a disposizione dell'opera pubblica in questione, con affidamento alla medesima ditta per il corrispettivo di euro 1.920,00.- più IVA 22% per euro 422,40.- per un importo complessivo di euro 2.342,40.- CIG Z242F461A7.

Con determinazione del Responsabile del servizio di Bilancio Opere Pubbliche n. 105 dd. 19/02/2021 è stato autorizzato il subappalto per le opere di pavimentazione alla ditta Adami Dennys &C. sas..

Con determinazione del Responsabile del servizio di Bilancio Opere Pubbliche n. 77 dd. 05/03/2021 è stato autorizzato il subappalto per le opere da elettricista alla ditta Energia Luce di Pellegrini Mario.

Con determinazione del Responsabile del servizio di Bilancio Opere Pubbliche dd. 15/04/2021 n. 204 è stata approvata la perizia di variante composta dal verbale concordamento nuovi prezzi n. 1 datato 06/04/2021 contenente n. 30 (trenta) nuovi prezzi (da NP01 a NP30).

I lavori in questione sono stati ultimati in data 03/05/2021, come risulta dal certificato di ultimazione allegato alla contabilità finale.

A seguito della pandemia da COVID-19, con delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

---

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

DETRS202100463

2/9

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi della pandemia da COVID-19, sono stati adottati a livello statale una serie di decreti-legge, DPCM e ordinanze che recano per l'intero territorio nazionale misure stringenti di contenimento e di limitazione degli spostamenti delle persone fisiche. A questi atti sono seguite specifiche ordinanze e disposizioni anche a livello provinciale.

L'emergenza epidemiologica e il prolungato lockdown stanno gravando in maniera generalizzata su tutte le attività produttive del territorio nazionale, portando in breve tempo nelle condizioni di un'eccezionale e drammatica esposizione finanziaria.

Le misure di contrasto e contenimento sul territorio regionale del diffondersi del virus COVID-19 hanno comportato rilevanti impatti negativi anche sugli appalti pubblici a seguito della sospensione dell'esecuzione dei contratti, in osservanza dei provvedimenti emergenziali, determinando un'oggettiva di crisi liquidità delle imprese, con ricadute economiche pesanti sui dipendenti e sull'intera filiera dei subappaltatori e dei fornitori.

Premesso che anche la graduale ripresa delle attività produttive, disposta dal DPCM del 26 aprile 2020 a partire dal 4 maggio 2020 comporta, per le amministrazioni aggiudicatrici e per gli operatori economici, ulteriori costi indotti, dovendo avvenire nell'assoluto rispetto dei protocolli di regolamentazione delle misure di sicurezza anti-contagio sottoscritti tra le diverse organizzazioni datoriali e sindacali, che prevedono l'aggiornamento dei piani di sicurezza e coordinamento nei cantieri e la dotazione degli specifici presidi per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus. A questo riguardo si ricordano in particolare il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020 e il Protocollo OO.DD. e OO.SS. del Settore Edile del 24 marzo 2020. A questo riguardo, è evidente soprattutto nei cantieri già avviati durante il periodo emergenziale, la sopravvenienza di maggiori costi a carico degli operatori economici, dovuti alla revisione delle procedure lavorative e gestionali in cantiere a seguito della pandemia in atto.

Visto che l'art. 26 comma 5 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) stabilisce che nei singoli contratti di appalto, di subappalto e di somministrazione, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'art.1418 del codice civile, i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e di sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. Tali costi non sono soggetti a ribasso. Si tratta dei costi diretti della sicurezza, stimati dall'amministrazione aggiudicatrice e relativi alla specificità del singolo cantiere, che il legislatore ha inteso sottrarre alla competizione del mercato allo scopo di garantire in cantiere il massimo grado di protezione possibile, in conformità ai principi fondamentali del nostro ordinamento.

Il successivo comma 6 dell'art. 26 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 prevede che “nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture”. La disposizione si riferisce agli oneri aziendali della sicurezza, attinenti all'esercizio dell'attività svolta dall'operatore

---

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

DETRS202100463

3/9

economico e relativi sia alle misure per la gestione del rischio del medesimo operatore economico, sia alle misure operative per i rischi legati alle lavorazioni e alla loro contestualizzazione, aggiuntive rispetto a quanto già previsto nel PSC e comunque riconducibili alle spese generali. Detti oneri aziendali sono contenuti nella quota parte delle spese generali prevista dalla norma vigente (art. 32 del D.P.R. 207/2010 e art. 9 del d.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg.).

A questo riguardo, con l'art. 58 della legge provinciale del 13 maggio 2020, n. 3 (entrata in vigore il 14 maggio 2020) è stato introdotto l'articolo 7 ter della legge provinciale n. 2 del 2020, recante disposizioni in materia di riconoscimento dei costi derivanti dall'applicazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro.

L'articolo 7 ter stabilisce che nei contratti di lavori, servizi e forniture pubblici, i costi derivanti dall'applicazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, conseguenti all'adozione dei protocolli statali e provinciali in materia, sono riconosciuti dall'amministrazione agli esecutori dei suddetti contratti, per il periodo di applicazione, quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. Tali costi si riferiscono a tutti gli apprestamenti e ai dispositivi individuali e collettivi finalizzati al contenimento del rischio da Covid-19 e sono stabiliti dall'elenco provinciale dei prezzi o da specifiche disposizioni provinciali.

Con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 726 di data 29 maggio 2020 avente ad oggetto: "Disposizioni operative per il riconoscimento dei costi derivanti dall'applicazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, applicazione dell'elenco prezzi approvato con deliberazione giunta 28 dicembre 2017 n. 2322 anche per l'anno 2019 e 2020 e aggiornamento del medesimo per l'anno 2020 - art. 7 ter della legge provinciale n. 2 del 2020" stabilisce tra l'altro che con riferimento ai contratti di appalto di lavori e ai contratti di servizi tecnici di direzione lavori e di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione relativi ai medesimi contratti di appalto di lavori, appare necessario tenere conto, per tutta la durata del periodo emergenziale, dei maggiori costi a carico degli operatori economici dovuti alla revisione delle procedure lavorative e gestionali in cantiere a seguito della pandemia in atto. A tal fine, si propone di riconoscere, fino a diversa determinazione della Provincia, un aumento degli oneri aziendali per la sicurezza nelle spese generali, nei predetti contratti:

- di due punti percentuali dell'importo da liquidare, escluse le voci della sicurezza, nei contratti dove opera una sola impresa, di qualsiasi tipologia;
- di tre punti percentuali dell'importo da liquidare, escluse le voci della sicurezza, nei contratti dove operano più imprese e riguardano lavori stradali e infrastrutturali;
- di quattro punti percentuali dell'importo da liquidare, escluse le voci della sicurezza, nei contratti di opere civili, diversi dalle precedenti tipologie.

Con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 727 di data 29 maggio 2020 avente ad oggetto: "Regolamento contenente "Modificazione del decreto del Presidente della Provincia 27 aprile 2020, n.4-17/Leg. (Regolamento concernente criteri e modalità applicativi della legge provinciale n. 2 del 23 marzo 2020 per l'affidamento di contratti pubblici in emergenza COVID-19), concernente il riconoscimento dei costi derivanti dall'applicazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro." è stato approvato il Regolamento che all'art. 1 introduce dopo l'articolo 5 del decreto del Presidente della Provincia n. 4-17/Leg. del 2020 l'articolo 5 bis Costi derivanti dall'applicazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro. Il comma 1 stabilisce che per il riconoscimento dei costi derivanti dall'applicazione delle misure per il contrasto e il

---

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

DETRS202100463

4/9

contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, ai sensi dell'articolo 7 ter della legge provinciale n. 2 del 2020, nei contratti di lavori, servizi e forniture, possono essere ammessi, nei casi e secondo le modalità stabilite con deliberazione della Giunta provinciale, i costi della sicurezza conseguenti all'applicazione delle predette misure individuati mediante specifico computo, nonché i costi aziendali per la sicurezza mediante un aumento delle spese generali nel limite del diciassette per cento. Il comma 2 stabilisce che i costi aziendali per la sicurezza sono riconosciuti limitatamente ai cantieri attualmente aperti, per quelli sospesi che saranno riaperti e per quanti saranno consegnati durante la fase emergenziale COVID-19, relativamente alle lavorazioni contabilizzate o le lavorazioni eseguite dal 14 marzo 2020 e per tutta la durata dello stato di emergenza sul territorio nazionale e comunque fino al termine dell'ulteriore proroga della durata dello stato di emergenza.”

Viste le indicazioni operative relative all'art. 7 della legge provinciale n. 2 del 23 marzo 2020 in materia di “Riconoscimento dei costi diretti derivanti dall'applicazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavori emanate dall'Unità di missione strategica – Affari generali della presidenza, segreteria della Giunta e Trasparenza in merito alle modalità di calcolo previste per il riconoscimento dei maggiori costi ai sensi della Deliberazione della Giunta Provinciale n. 727 di data 29 maggio 2020.

Vista la richiesta di riconoscimento dei costi derivanti dall'applicazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro dd. 09/06/2021 acclarata al prot. n. 21689 dd. 14/06/2021 nella quale la ditta esecutrice Salvadori Felice SRL di Storo e le ditte subappaltatrici Adami Dennys &C. sas. e Energia Luce di Pellegrini Mario attestano di non aver ricevuto sovvenzioni pubbliche per i maggiori oneri relativi allo specifico contratto conseguenti al COVID-19 e richiedono il riconoscimento dei costi derivanti dall'applicazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro nella misura dei tre punti percentuali dell'importo fino a questo momento liquidato ad esclusione delle voci della sicurezza.

Vista la richiesta della ditta l'importo relativo al riconoscimento dei maggiori costi ai sensi della Deliberazione della Giunta Provinciale n. 727 di data 29 maggio 2020 è calcolato sulla somma relativa allo stato finale di euro 104.572,32 di cui euro 3.238,84 per oneri della sicurezza e quindi pari ad euro 101.333,48 e pertanto la cifra da liquidare è pari ad euro 3,040,00 più IVA 10% per euro 304,00 e quindi per complessivi euro 3.344,00.

Dato atto che tra le somme a disposizione è presente l'importo necessario.

Con nota dd. 01/06/2021 prot. n. 20131 la ditta Archeogeo di A. Granata & C snc di Mondello del Lario ha depositato la documentazione finale relativa all'incarico di sorveglianza archeologica.

Dal certificato di regolare esecuzione dd. 25/06/2021 acclarato al prot. n. 24142 dd. 01/07/2021, sottoscritto dall'Impresa appaltatrice senza riserva alcuna, rimesso dal direttore dei Lavori arch. Claudio Lasta dell'Area opere Pubbliche - Ambiente, dal quale si evince che i lavori sono stati regolarmente eseguiti per l'importo netto di euro 104.572,32 oltre IVA.

Preso atto, inoltre, che all'Impresa non sono stati liquidati acconti, pertanto all'Impresa rimane da liquidare l'importo a saldo di euro 104.572,32 più IVA 10%.

---

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

DETRS202100463

5/9

Vista la comunicazione dd.10/06/2021 acclarata al prot. n. 21689 dd. 14/06/2021 con la quale la ditta appaltatrice esecutrice Salvadori Felice SRL di Storo chiede il pagamento diretto dei subappaltatori Adami Dennys &C. sas. e Energia Luce di Pellegrini Mario per le prestazioni in subappalto autorizzate.

Dato atto che i lavori eseguiti dai subappaltatori risultano interamente eseguiti e rimane da liquidare i seguenti importi:

- alla ditta subappaltatrice per le opere di pavimentazione Adami Dennys &C. sas. l'importo di euro 4.225,75;
- alla ditta subappaltatrice per le opere elettriche Energia Luce di Pellegrini Mario l'importo di euro 1.964,00.

Ritenuto, pertanto opportuno provvedere all'approvazione degli atti di contabilità finale, del certificato di regolare esecuzione dd. 25/06/2021 acclarato al prot. n. 24142 dd. 01/07/2021, allo svincolo della cauzione definitiva, alla liquidazione del saldo all'Impresa, al Direttore dei Lavori e al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione lavori.

Vista la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione con gli esiti delle verifiche e le motivazioni dell'istruttoria disposta acclarata al prot. n.24142 dd. 01/07/2021 , cui si fa rinvio.

Dato atto che è ancora in corso la procedura di liquidazione dell'indennità di occupazione temporanea degli spazi privati secondo quanto stabilito dalla determinazione del dirigente n. 497 dd. 11/11/2020 del Servizio Gestioni Patrimoniali e logistica della Provincia Autonoma di Trento, si provvederà all'imputazione della spesa con successivo provvedimento.

Preso atto che il quadro economico dell'opera redatto dall'ing. Martina Dassatti dell'area Opere Pubbliche – Ambiente prevede un importo per lavori a base d'asta di euro 104.572,32 comprensivo di euro 3.238,84 per oneri della sicurezza di cui euro 979,97 per oneri della sicurezza anti COVID19 ed euro 82.760,87 per somme a disposizione dell'Amministrazione comunale per un importo complessivo di euro 187.333,19.

Il Responsabile del Procedimento è l'ing. Andrea Giordani.

Visto l'art. 52 della L.P. 26/1993 e s.m.i e il relativo regolamento di attuazione D.P.P. 11 maggio 2012 – n. 9-84/Leg.

Vista la L.P. 10.9.1993, n. 26.

Vista la L.P. 9 marzo 2016, n. 2.

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Visto il Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. n. 2 del 03/05/2018.

Pratica istruita da: DASSATTI MARTINA - tel 0464573827 - e-mail

---

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

DETRS202100463

6/9

## **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI BILANCIO**

### **Opere pubbliche**

Vista la relazione con gli esiti e le motivazioni dell'istruttoria disposta, cui si fa rinvio

### **DETERMINA**

1. di approvare la contabilità finale dei lavori di "Realizzazione nuovo parcheggio in località Brione p.f. 3843/1-2-4 C.C. Riva" ed il certificato di regolare esecuzione che tiene luogo di collaudo a firma del Direttore dei Lavori arch. Claudio Lasta dell'Area opere Pubbliche - Ambiente – datato 25/06/2021, regolarmente firmato dall'Impresa appaltatrice, nell'importo complessivo netto di euro 104.572,32 comprensivo di euro 3.238,84 per oneri della sicurezza di cui euro 979,97 per oneri della sicurezza anti COVID19, oltre IVA,
2. di liquidare quale credito a saldo l'importo di euro 104.572,32 più IVA 10% per euro 10.457,23 e quindi per complessivi euro 115.029,55, così ripartito:
  - alla ditta ditta Salvadori Felice SRL di Storo euro 98.382,57 maggiorato di tutta l'IVA dovuta sul saldo dei lavori pari ad euro 10.457,23 e quindi per complessivi euro 108.839,8, come da fatt. 14PA dd. 19/07/2021
  - alla ditta subappaltatrice dei lavori di pavimentazione Adami Dennys &C. sas., regolarmente eseguiti, euro 4.225,75 come da fatt. 18/001 dd. 10/06/2021;
  - alla ditta subappaltatrice per le opere elettriche Energia Luce di Pellegrini Mario, regolarmente eseguiti, euro 1.964,00 come da fatt. 37/FA/SE dd. 30/04/2021 e fatt. 58/FA/SE dd. 10/06/2021;
3. di dare atto che l'importo di euro 5,14 viene a costituire una minore spesa sul capitolo 820133 esercizio 2021 impegno 1436;
4. di dare atto che l'impresa appaltatrice e la ditta subappaltatrice hanno consegnato la richiesta di liquidazione per il riconoscimento dei maggiori costi aziendali che saranno riconosciuti ad entrambi nella misura complessiva del 3% dell'importo dello stato finale esclusi gli oneri della sicurezza congiuntamente all'attestazione da parte dell'impresa appaltatrice di non aver ricevuto sovvenzioni pubbliche per i maggiori oneri relativi allo specifico contratto conseguenti al COVID-19 ai sensi della lettera v) Allegato A alla Deliberazione della Giunta Provinciale n. 726 di data 29 maggio 2020;
5. di dare atto che, ai sensi della Deliberazione della Giunta Provinciale n. 727 di data 29 maggio 2020 i maggiori costi aziendali come meglio esplicitato in premessa nella misura complessiva del 3% dell'importo previsto dagli stati d'avanzamento lavori esclusi gli oneri della sicurezza sia alla ditta appaltatrice che alla ditta subappaltatrice sono quantificati in euro 3.040,00 più IVA 10% per euro 304,00 e quindi per complessivi euro 3.344,00 ;
6. di riconoscere e di liquidare l'importo di cui al punto 5 (CIG Z49323F62F), con la seguente

---

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

DETRS202100463

7/9

ripartizione:

- euro 2.854,31 più tutta l'IVA esposta pari ad euro 304,00 e quindi per complessivi euro 3.158,31 alla ditta appaltatrice Salvadori Felice SRL di Storo (TN) come da fattura n. 18PA dd. 19/07/2021;
  - euro 126,77 alla ditta subappaltatrice Adami Dennys &C. sas come da fattura n. 28/001 dd. 07/07/2021;
  - euro 58,92 alla ditta subappaltatrice Energia Luce di Pellegrini Mario come da fattura n. 76/FA/SE dd. 06/07/2021;
7. di liquidare l'importo di euro 580,00 più IVA 22% per euro 127,6 e quindi per complessivi euro 707,6 come da fattura n. 19/E 2021 dd. 13/07/2021 all'impresa Archeogeo di A. Granata & C snc di Mondello del Lario per il servizio di sorveglianza archeologica alle operazioni di scavo nell'ambito dell'opera pubblica in oggetto dando atto che l'importo di euro 1.634,8 sul capitolo 820133 esercizio 2021 impegno 2020/546 sottoimpegno 6 costituisce una minore spesa- CIG Z242F461A7;
  8. di dare atto che si provvederà alla liquidazione dell'indennità di occupazione temporanea degli spazi privati secondo quanto stabilito dalla determinazione del dirigente n. 497 dd. 11/11/2020 del Servizio Gestioni Patrimoniali e logistica della Provincia Autonoma di Trento con successivo provvedimento;
  9. di dare atto che il quadro economico dell'opera pubblica prevede un importo per lavori a base d'asta di euro 104.572,32 comprensivo di euro 3.238,84 per oneri della sicurezza di cui euro 979,97 per oneri della sicurezza anti COVID19 ed euro 82.760,87 per somme a disposizione dell'Amministrazione comunale per un importo complessivo di euro 187.333,19;
  10. di dare atto che l'importo di euro 81.026,87 viene a costituire una minore spesa sul cap. 820133 esercizio 2021 impegno 367;
  11. di autorizzare la restituzione della cauzione definitiva costituita da polizza fidejussoria bancaria n. 9464/25 emessa in data 22/9/2020 da Banca Valsabbina S.C.p.A. con sede legale a Vestone (BS) per l'importo di euro 5.228,85;
  12. di imputare la spesa predetta ai fondi assegnati a questo Servizio di Bilancio, come indicato nell'allegato elenco movimenti contabili, precisando che il presente atto diventa esecutivo, con l'apposizione del visto del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi art. 21 del Regolamento di Contabilità;
  13. di dare atto che la prestazione oggetto del presente provvedimento si concluderà entro il 31/12/2021, che la stessa sarà fatturata al termine della prestazione con termine di pagamento a 60 giorni dal ricevimento della fattura elettronica. Il Codice IPA da indicare in fattura è OSCMAC;
  14. di dare atto, in applicazione dell'art. 4 comma 4 della L.P. 23/1992 e ss.mm., che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 e giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex artt. 13 e 29 del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale; il Responsabile del Procedimento provvederà alle comunicazioni

---

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

DETRS202100463

8/9

conseguenti.

In materia di aggiudicazione di appalti, si richiama la tutela processuale di cui all'art. 120 del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104, in base al quale gli atti sono impugnabili unicamente mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente nel termine di trenta giorni.

**DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE ED IL CONTROLLO:**

La presente determinazione, divenuta esecutiva e attribuita in via principale al competente ufficio/servizio che provvede alla sua esecuzione, viene dallo stesso messa a disposizione mediante segnalazione informatica, alle seguenti strutture:

TECNICO LAVORI PUBBLICI

MANUTENZIONI E SERVIZI

DELIBERE

PATRIMONIO

SEGRETERIA CONTRATTI

e comunicata al Sindaco e all'Assessore Matteotti Pietro.

Alleg.:

Impegni\_202103529.pdf

documento redatto da DASSATTIMARTINA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
RESP AREA OPERE PUBBLICHE E AMBIENTE  
GIORDANI ANDREA

---

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

DETRS202100463

9/9